

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI

Decreto Prot. n. _____ del _____
Repertorio n. _____

Posizione: Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione
Tit. VI Cl. 4
Fascicolo n. _____

Oggetto: Nuovo Regolamento per le Scuole di Specializzazione mediche - di tipologia e durata conforme alle norme dell'Unione Europea - adeguato alle vigenti normative.

Allegati n. 1 - Nuovo Regolamento Scuole di Specializzazione mediche - adeguato alle vigenti normative.

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;
- VISTO** il D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999, pubblicato in G.U. n. 250 del 23/10/1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- VISTO** l'art. 37 del predetto D.Lgs. n. 368/99 il quale prevede che, all'atto dell'iscrizione alla Scuola di specializzazione, il medico stipula un contratto annuale di formazione specialistica finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007 con il quale è stato definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi del su citato art. 37, co.2, del D.Lgs. n. 368/99;
- VISTO** il D.P.C.M. del 15.01.2020 che ha confermato, per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, l'importo della parte fissa e della parte variabile del trattamento economico annuo relativo al contratto di formazione specialistica, già stabilito dal precedente D.P.C.M. del 07.03.2007;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", così come modificato dalla Legge n. 183/2011 e, in particolare, l'art. 15;
- VISTO** il D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge n. 448 del 28.12.2001 ed in particolare l'art. 19, comma 11;
- VISTO** la Legge n. 266 del 23.12.2005, ed in particolare l'art.1, co. 300, il quale prevede l'applicazione del contratto di formazione specialistica a decorrere dall'a.a. 2006/2007;
- VISTA** la L. n. 240 del 30/12/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i., ed in particolare l'art.19;
- VISTO** il Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015 recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" che ha sostituito il precedente D.M. 1 agosto 2005 di pari oggetto;
- VISTO** il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 che ha identificato i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola stessa;

- VISTA** la nota del 07.11.2017 prot. n. 31249 con la quale il MIUR ha precisato che la limitazione prevista nell'utilizzo di una stessa struttura da parte di Atenei diversi, di cui all'Allegato 1 del predetto D.I. n. 402/2017, si applica alle Scuole di Specializzazione appartenenti alla medesima tipologia;
- VISTA** la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 358 del 29.03.2017 "Linee guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840 del 09.09.2013;
- VISTO** il D.R. n. 792 del 02.08.2019 con il quale è stato modificato/integrato il su citato Regolamento didattico di Ateneo relativamente all'inserimento delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria – accreditate e non accreditate ai sensi dell'art.8 del su menzionato D.I. n. 402/2017 - per le quali è stata autorizzata l'istituzione/attivazione e il rilascio dei relativi titoli accademici;
- VISTO** il D.R. n. 169 del 18/03/2016 con il quale è stato approvato il regolamento delle Scuole di specializzazione mediche di tipologia e durata conforme alle norme dell'Unione Europea – adeguato al D.I. n. 68/2015;
- VISTA** la nota Rettorale, prot. n. 114724 del 24.07.2019, con la quale è stata comunicata l'approvazione - da parte dei competenti Organi di Ateneo - del Regolamento che disciplina le riunioni degli Organi Collegiali in modalità telematica;
- VISTE** le delibere n. 49 del 22.04.2020 del S.A e n. 52 del 23.04.2020 del C.d.A. con le quali è stato approvato il nuovo Regolamento per le Scuole di Specializzazione mediche, adeguato alle vigenti normative;
- RITENUTO**, pertanto, di dover emanare il nuovo Regolamento per le Scuole di Specializzazione mediche adeguato alle vigenti normative;

DECRETA

1. Per i motivi di cui alle premesse, è emanato il Regolamento delle Scuole di Specializzazione mediche - di tipologia e durata conforme alle norme dell'Unione Europea - di questo Ateneo, adeguato alle vigenti normative, e allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante.
2. Il Regolamento entra in vigore a far data dal presente provvedimento.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con il presente Regolamento.

Caserta,

IL RETTORE
(Prof. Giuseppe PAOLISSO)

eg

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:
UESSS
Sede: Via Luciano Armanni n. 5 "Complesso S. Patrizia"
Capo Ufficio: dott.ssa Elvira GIULIANA
Responsabile del procedimento: dott.ssa Elvira GIULIANA
Email: ues@unicampania.it
Tel.: 0823/275986 – 081/5667451

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 1
Art. 2 - Sede amministrativa della Scuola di Specializzazione	pag. 1
Art. 3 - Organi della Scuola di Specializzazione	pag. 1
Art. 4 - Rappresentanza dei medici in formazione specialistica	pag. 3
Art. 5 - Scuole aggregate o derivanti da rapporti di collaborazione con altre Università	pag. 3
Art. 6 - La rete formativa	pag. 4
Art. 7 - Sintesi dell'Ordinamento didattico	pag. 5
Art. 8 - Contratto di formazione specialistica	pag. 7
Art. 9 - La formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro	pag. 7
Art. 10 - La formazione obbligatoria in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e s.m.i.)	pag. 8
Art. 11 - Risoluzione anticipata del contratto	pag. 8
Art. 12 - Procedimenti disciplinari	pag. 8
Art. 13 - Collegio di Disciplina	pag. 8
Art. 14 - Iter procedurale	pag. 9
Art. 15 - Trattamento economico e obblighi previdenziali	pag. 9
Art. 16 - Programma formativo	pag. 10
Art. 17 - Tutori ed altre figure di riferimento	pag. 10
Art. 18 - Modalità di svolgimento della formazione	pag. 11
Art. 19 - Formazione nella rete formativa	pag. 11
Art. 20 - Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali	pag. 11
Art. 21 - Formazione al di fuori delle Strutture della rete formativa	pag. 13
Art. 22 - Attività di ricerca	pag. 15
Art. 23 - Registrazione delle attività formative	pag. 15
Art. 24 - Modalità di rilevazione e gestione ordinaria delle presenze	pag. 16
Art. 25 - Disciplina del rapporto di formazione specialistica	pag. 16
Art. 26 - Sospensioni dalla frequenza	pag. 18
Art. 27 - Tutela della maternità	pag. 20
Art. 28 - Assenze ingiustificate	pag. 22
Art. 29 - Recupero dei periodi di sospensione	pag. 22
Art. 30 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo	pag. 22
Art. 31 - Esame finale	pag. 23
Art. 32 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante	pag. 24
Art. 33 - Copertura assicurativa del medico in formazione specialistica	pag. 24
Art. 34 - Infortunio	pag. 25
Art. 35 - Tasse	pag. 25
Art. 36 - Mensa	pag. 25
Art. 37 - Divise e protezioni individuali	pag. 25
Art. 38 - Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria	pag. 25
Art. 39 - Trasferimenti	pag. 26
Art. 40 - Rinuncia	pag. 27
Art. 41 - Regolamento delle singole Scuole di Specializzazione	pag. 27
Art. 42 - Norma transitoria	pag. 27
Art. 43 - Norma di rinvio	pag. 27

Regolamento delle Scuole di Specializzazione mediche Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento delle Scuole di Specializzazione afferenti ai Dipartimenti e alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'**Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”**, nonché il rapporto di formazione specialistica.

Esso si applica a tutti gli iscritti alle Scuole di specializzazione mediche di questo Ateneo di tipologia e durata conforme alle norme dell'Unione Europea, in attuazione del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (artt. 34 e ss).

Art. 2 - Sede Amministrativa della Scuola di Specializzazione

La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata. Essa è individuata presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore della Scuola. Le Scuole di Specializzazione di area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici afferiscono anche alla Scuola di Medicina e Chirurgia, fermo restando che le procedure di ammissione alla Scuola vengono gestite dal competente Ministero e le procedure relative alla gestione delle carriere degli iscritti sono curate dai competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale. Le eventuali Sedi universitarie aggregate appartengono alla rete formativa della Scuola di Specializzazione.

Art. 3 - Organi della Scuola di Specializzazione

Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore, il Consiglio della Scuola ed il Collegio di Disciplina.

Direttore della Scuola di Specializzazione

Ai sensi dell'art.4 del D.I. n. 68/2015, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compreso nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.

Funzioni: Il Direttore rappresenta la Scuola e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'esecuzione delle sue delibere. Convoca e presiede, altresì, il Collegio di Disciplina, di cui al successivo art.12. Ha la responsabilità del funzionamento e dell'organizzazione della Scuola di Specializzazione nonché dell'approvazione delle procedure relative al sistema di gestione per la qualità e l'accreditamento, di cui al D.I. n. 402/2017. Per tale procedura è nominato un Responsabile del monitoraggio e delle valutazioni (RMV).

Elezione e nomina: il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola di Specializzazione tra i professori di ruolo dell'Ateneo, secondo i criteri e le modalità definiti nel vigente Regolamento Elettorale. Sono eleggibili i Professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della Scuola di Specializzazione, può essere eletto Direttore un professore di ruolo a tempo pieno dell'Università appartenente ad uno dei settori. Il Direttore rimane in carica per 3 anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Non si può essere Direttore di più di una Scuola di Specializzazione. La carica di Direttore della Scuola di Specializzazione è incompatibile con quella di Rettore e Direttore di Dipartimento Universitario.

Consiglio della Scuola di Specializzazione

Composizione: Il Consiglio della Scuola è costituito dai docenti della Scuola di Specializzazione. Nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari, e professori a contratto provenienti dalle strutture del SSN appartenenti alla rete formativa, ai sensi

dell'art. 3, comma 4 del D.I. n. 68/2015, che concorrono all'elettorato attivo in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore. I professori a contratto possono concorrere ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti. Fa, altresì, parte del Consiglio di Scuola una rappresentanza degli specializzandi di cui al successivo art.4. La mancata partecipazione della rappresentanza elettiva non infirma la valida costituzione dell'organo.

Il corpo docente, così come previsto dall'Allegato n. 2 del D.I. n. 402/2017, è costituito da:

- **Docenti universitari:** professori e ricercatori, di cui almeno due professori di ruolo di I e/o II fascia del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.
- **Docenti non universitari in servizio presso strutture della rete formativa:** personale con esperienza didattico-formativa documentata e attività di ricerca, con servizio di almeno 10 anni presso Strutture specialistiche accreditate e contrattualizzate con il SSN e convenzionate con la Scuola ed inserite nella rete formativa.
- **Professori a contratto:** esperti del settore scientifico disciplinare che, in ragione delle esigenze della Scuola, possono essere chiamati ad integrare il corpo docente della stessa, purché in possesso di requisiti scientifici adeguati agli indicatori bibliometrici di riferimento.

Funzioni: il Consiglio ha competenze deliberative, propositive e consultive in merito all'organizzazione e gestione delle attività formative della Scuola di Specializzazione. In particolare:

- elegge il Direttore (limitatamente ai componenti aventi diritto al voto);
- eventualmente nomina un vice-Direttore e un segretario;
- programma le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione all'inizio di ogni anno accademico, in accordo con il Coordinatore del Tronco Comune (T.C.) della propria classe;
- propone agli organi competenti l'affidamento degli insegnamenti;
- provvede alla valutazione delle continuità e delle qualità didattiche;
- provvede a stipulare accordi o protocolli d'intesa su base regionali e/o interregionali che definiscono la rete formativa;
- formula i percorsi formativi degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e professionalizzanti, ivi inclusa la rotazione degli specializzandi nell'ambito della rete formativa e provvede ad informarne i singoli specializzandi;
- definisce la tipologia delle attività professionalizzanti che lo specializzando deve svolgere e il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che deve aver personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici della Scuola di Specializzazione;
- stabilisce, all'inizio di ciascun anno di corso, il grado di autonomia dello specializzando relativamente allo svolgimento delle diverse attività assistenziali;
- realizza sistemi di registrazione oggettiva delle attività di ciascuno;
- nomina tra i docenti della Scuola i Tutori ai quali è affidata la responsabilità di indirizzo e valutazione qualitativa dell'apprendimento del singolo specializzando (tutor *ad personam*); può inoltre nominare altre figure con compiti di controllo e di supervisione delle attività professionalizzanti svolte dagli specializzandi presso le strutture della rete formativa (tutor di sede e tutor operativo);
- propone al Dipartimento di afferenza e alla Scuola di Medicina e Chirurgia convenzioni con strutture esterne per la costituzione e aggiornamento della rete formativa secondo la normativa vigente;
- può istituire commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato;
- aggiorna di anno in anno, tramite esplicita richiesta alle strutture della rete formativa, i dati relativi ai volumi di attività assistenziale delle unità operative di sede e collegate, ai

- fini del mantenimento degli standard assistenziali utili alla determinazione del numero di iscrivibili;
- propone al Dipartimento di afferenza e alla Scuola di Medicina e Chirurgia la composizione della commissione esaminatrice per l'esame di diploma per il successivo inoltrare all'Ufficio competente;
 - autorizza gli specializzandi a svolgere periodi di formazione, coerenti con le finalità della Scuola di specializzazione, non superiori a 18 mesi per l'intera durata del corso di studi, presso istituzioni italiane/straniere, mediante stipula di apposite convenzioni *ad personam* o emanazione di decreti dirigenziali;
 - valuta, al termine di ogni anno di corso, la necessità di recuperare le assenze brevi per malattia trasmettendo, entro 3 giorni, il relativo verbale al competente Ufficio di Ateneo;
 - approva e provvede a inviare al Dipartimento di afferenza, alla Scuola di Medicina e Chirurgia e all'Ufficio competente il verbale obbligatoriamente redatto per ciascuna seduta del Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Convocazione: il Consiglio della Scuola di Specializzazione è convocato dal Direttore, che lo presiede, mediante comunicazione scritta di norma almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione; possono essere adoperate a tal fine le procedure informatizzate. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede della riunione, e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, anche in via telematica; in tal caso la convocazione deve anche contenere l'indicazione della modalità telematica che verrà utilizzata. Affinché le sedute del Consiglio siano validamente costituite è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti, al netto degli assenti giustificati. Per essere considerate giustificate, le assenze devono essere motivate per iscritto. La giustificazione deve pervenire per iscritto al Direttore della Scuola, anche per posta elettronica, entro l'orario di inizio della seduta.

Le delibere del Consiglio vengono adottate a maggioranza dei votanti.

Riunione in modalità telematica: Il Consiglio della Scuola può riunirsi in modalità telematica.

La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione prevede la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti e la comunicazione simultanea tra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare la riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti l'immediata visione degli atti della riunione, l'intervento nella riunione, lo scambio di documenti, l'espressione del diritto di voto e l'approvazione del verbale. Sono considerate tecnologie idonee la teleconferenza, la videoconferenza utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva ed uditiva dei partecipanti; al fine di consentire la trasmissione dei documenti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica.

Art. 4 - Rappresentanza dei Medici in Formazione Specialistica

I rappresentanti dei medici in formazione specialistica (1 per ciascun anno di corso) durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta anche in rappresentanza di anni di corso diversi. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L'elettorato attivo e passivo spetta, rispettivamente, agli iscritti alle Scuole di Specializzazione con contratto in corso di validità alla data di svolgimento delle votazioni ed alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni. Ove un rappresentante perda il ruolo di specializzando prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione, mediante elezioni integrative; il mandato del sostituto termina con quello degli altri rappresentanti in carica.

Art. 5 - Scuole aggregate o derivanti da rapporti di collaborazione con altre Università

A partire dall'a.a. 2008/2009 e fino all'a.a. 2015/2016, le Scuole di Specializzazione sono state istituite ed attivate anche in collaborazione con le omonime Scuole di Specializzazione di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. L'atto convenzionale regola i rapporti tra

le Università, in modo da dare attuazione alla rete formativa sulla base dei contratti di formazione attribuiti ed, altresì, disciplina i principi in base ai quali sono costituite le reti formative delle Scuole aggregate al fine di garantire una rotazione degli specializzandi tra le stesse. A decorrere dall'a.a. 2016/2017 le Scuole sono attivate esclusivamente presso una Sede; pertanto, le aggregazioni già esistenti restano in vigore fino ad esaurimento degli iscritti.

Art. 6 - La rete formativa

La Scuola di specializzazione si avvale di una rete formativa definita su base regionale o interregionale, composta da strutture universitarie e da strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto degli standard previsti dal D.I. n. 402/2017 all'Allegato 1, al fine di garantire la qualità assistenziale e formativa della rete stessa.

Le strutture della rete formativa sono quelle ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica ed hanno l'obbligo di riservare alla formazione degli specializzandi almeno il 20% della propria attività assistenziale. Tali strutture si distinguono, sul piano funzionale, in:

- **strutture di sede:** le strutture a direzione universitaria, idonee ed attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area di pertinenza della Scuola nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse.
- **Strutture collegate:** strutture di supporto alle strutture della Scuola di Specializzazione che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate al fine di raggiungere, altresì, i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione degli specializzandi. Le suddette strutture possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitarie ed essere contenute o meno nella stessa Azienda Ospedaliera Universitaria.
- **Strutture complementari:** strutture di supporto pubbliche o private di specialità diverse da quella della struttura di sede che erogano servizi, attività o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede stessa o nelle strutture collegate. Tali strutture possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio Nazionale ma devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Così come disposto dal D.I. n. 402/2017, una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi, ma tale limitazione – così come specificato con nota MIUR del 07.11.2017, prot. n. 31249 – si applica solo alle Scuole di Specializzazione della stessa tipologia.

La necessità e le dimensioni della rete formativa relativa alle Scuole è stabilita in relazione al potenziale formativo della struttura di sede secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.I.n. 68/2015 e dal D.I. n. 402/2017, artt. nn.2 e 3 e relativi allegati, in cui sono definiti i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa e gli standard minimi generali che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le Scuole di Specializzazione. E' fatto obbligo all'Ateneo di comunicare all'Osservatorio nazionale tutte le variazioni delle condizioni e/o dei requisiti minimi non oltre 30 giorni dalla intervenuta variazione.

Le strutture della rete formativa sono sottoposte ad un processo di valutazione quantitativa e qualitativa. Nella valutazione quantitativa e qualitativa si considerano indicatori di performance di attività formativa e indicatori di performance assistenziale e formativa di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015 (All.4 al D. I. n. 402/2017).

Nell'ambito della collaborazione tra Sistema Sanitario Regionale e Sistema Universitario, la Regione Campania e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" sottoscrivono un Protocollo d'Intesa per la formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia. Nell'ambito del suddetto Protocollo si specifica, tra l'altro, che l'attività formativa degli iscritti alle Scuole di Specializzazione si svolge per almeno due terzi nelle strutture sanitarie sede della Scuola e della rete formativa.

E' compito del Consiglio della Scuola di Specializzazione individuare le strutture della formazione specialistica; l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture del Servizio Sanitario Regionale/SSN che entrano a far parte della rete formativa della Scuola (strutture collegate) sono definite attraverso Accordi o Convenzioni tra la Scuola di Specializzazione e le singole Aziende sanitarie, approvati dal Dipartimento cui afferisce la Scuola e dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, tenendo conto degli standard accreditanti di cui all'Allegato n. 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017. Il medico in formazione specialistica viene assegnato ai Reparti/Servizi delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste.

All'interno della rete formativa così definita, l'Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) è individuata come struttura prevalente per lo svolgimento della formazione specialistica dei medici iscritti alle Scuole di specializzazione.

Durante il periodo e per le attività svolte presso la struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale, così come previsto dall'art.41 del D.Lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii.

L'Università, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN ed operante nelle strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio nonché con professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale ma comunque convenzionate con la Scuola (per esempio INAIL/INPS). Il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi Accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui all'Allegato n. 4 del D.I. n. 402/2017. L'attività didattica viene svolta contestualmente all'attività assistenziale salvaguardando le esigenze relative alla stessa. Per il suddetto personale del SSN è necessario il nulla osta degli Organi competenti della rispettiva Direzione aziendale qualora gli stessi dovessero svolgere eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola.

L'Università e la struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del SSR/SSN all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti organi accademici. I Dirigenti di cui sopra assumono il titolo di Professore a Contratto ai sensi della normativa vigente ed in quanto tali sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi, secondo quanto previsto dal Regolamento della Scuola di Specializzazione. Il personale dirigente del SSR/SSN coinvolto nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di Professore a Contratto delle strutture fa parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola di Specializzazione e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione dei Direttori; possono, inoltre, concorrere nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle Strutture dell'Università, ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti.

Al Direttore di ciascuna Struttura dell'AOU, ovvero struttura del SSN, collegata o complementare presso la quale il medico in formazione svolge la propria attività, compete, come definita dal Consiglio della Scuola, l'organizzazione della suddetta attività, il controllo del suo corretto svolgimento e la relazione valutativa finale circa l'attività svolta.

Art. 7 - Sintesi dell'ordinamento didattico

L'attuale ordinamento didattico è disciplinato dal D.I. n. 68/2015 il quale ha determinato l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Il suddetto ordinamento didattico è stato successivamente integrato dall'Allegato n. 2 del D.I. n. 402/2017 e dalla Delibera del CUN del 05.07.2017, i quali hanno previsto rispettivamente l'inserimento di SSD irrinunciabili ed obbligatori nonché ulteriori SSD per

alcune Scuole di Specializzazione. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati dal Settore Scientifico Disciplinare e sono articolate in:

- a) attività formative di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le scuole articolate in 3 anni di corso, 210 CFU per le scuole articolate in 4 anni di corso e 270 CFU per le scuole articolate in 5 anni di corso;
- c) attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10/15 CFU;
- e) altre attività a cui sono assegnati 5 CFU

Almeno il 70% del complesso delle Attività formative è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti, pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in 3 anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in 4 anni di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal SSN. Tenuto conto di quanto previsto dall'art.1 DPR n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività didattica all'interno delle Scuole di Specializzazione rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori universitari.

Le attività di base di cui al comma 4a) comprendono uno o più ambiti ed i relativi settori scientifico disciplinari, finalizzati all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di scuole comprese nella classe. I CFU relativi a tale attività formativa sono conteggiati dai docenti nella propria attività didattica frontale ai sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti.

Per ciascuna Classe è individuato:

- un ambito di saperi comuni, indicato come *Tronco Comune* (TC), inteso come complesso fondamentale di saperi che sia di supporto ed integri le attività formative specifiche per ciascuna tipologia per il raggiungimento degli obiettivi comuni in accordo con il D.I. n. 68/2015.

Le attività del Tronco Comune sono coordinate da un docente della classe, che nell'area medica e nell'area chirurgica va identificato, di norma, nel docente di Medicina interna e nel docente di Chirurgia generale, mentre nell'area dei servizi clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 CFU per le tipologie di scuole articolate in 3 o 4 anni di corso e da un minimo di 15 ad un massimo di 60 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso. I CFU del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio). Nell'Area medica e nell'Area chirurgica, i suddetti CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti cliniche interne alla rispettiva classe e nella Classe della Medicina clinica generale e specialistica e delle Chirurgie generali e specialistiche, rispettivamente, ad attività professionalizzanti cliniche di Medicina Interna e di Chirurgia Generale. Nell'Area dei Servizi le attività professionalizzanti di Tronco comune sono differenziate per Classe, alcune tipologie dell'Area dei Servizi possono avere CFU dedicati ad attività professionalizzanti cliniche di Area Medica o Chirurgica in relazione alle specifiche esigenze del percorso formativo;

- un ambito denominato discipline specifiche della tipologia identificato da uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione. Alle discipline specifiche della tipologia sono assegnati da un minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le scuole articolate in 3 o 4 anni e da 210 ad un massimo di 255 CFU per le Scuole articolate in 5 anni di corso.

Il 30% dei CFU di attività formativa di tipo non professionalizzante dell'ambito denominato discipline specifiche della tipologia è conteggiato dai docenti dei Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione nella propria attività didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.

Le attività affini, integrative e interdisciplinari di cui al punto c) comprendono uno o più ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. I CFU relativi ai SSD delle attività affini ed integrative possono essere inseriti nelle attività caratterizzanti.

Le attività finalizzate alla prova finale di cui al punto d) comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione. Tali CFU sono anche utili alla preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante

Le attività di cui al punto e) comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua. Tali CFU sono anche utili alla ulteriore preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.

Crediti formativi: l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU (art. 10, comma 3 del vigente Regolamento didattico di Ateneo).

Nell'ambito dell'attività didattica frontale (ADF) ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente - 1 credito ADF=25 ore. Per l'acquisizione di 1 credito il medico in formazione deve svolgere circa 10 ore di didattica frontale (range consentito in base al regolamento didattico di Ateneo 5-12,5) e 15 ore di studio autonomo.

Per le attività professionalizzanti (ADP) 1 credito equivale ad almeno 30 ore. Per l'acquisizione di 1 credito professionalizzante il medico in formazione deve svolgere una settimana di attività professionalizzante, distribuita minimo su 4 giorni di frequenza, se un giorno è dedicato all'attività didattica frontale, ovvero su 5 giorni quando non vi sia un giorno dedicato all'attività didattica frontale.

Art. 8 - Contratto di formazione specialistica

Il medico in formazione sottoscrive un contratto di formazione specialistica, il cui schema tipo è stato definito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06.07.2007, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali, mediante la frequenza programmata di attività didattiche e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea, con obbligo di frequenza oraria pari a quella prevista per il personale del S.S.N. a tempo pieno.

Il contratto è annuale ed è automaticamente rinnovato, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi.

Il contratto è stipulato con l'Università, ove ha sede la Scuola di specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa.

Art. 9 – La formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

La formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - ai sensi dell'art 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - è obbligatoria per il medico in formazione specialistica così come per il Personale Strutturato del

S.S.N. e consta di 4 ore di formazione generale e di 12 ore di formazione specifica per i settori della classe di rischio alto, per un totale di 16 ore. Lo specializzando "radioesposto" oltre alla formazione specifica di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è soggetto anche alla sorveglianza effettuata dal Medico Autorizzato, e, all'inizio delle attività formative, gli viene consegnato un dispositivo di protezione personale (dosimetro).

Art. 10 – La formazione obbligatoria in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e s.m.i.)

In riferimento a quanto previsto nella Delibera dell'Autorità nazionale Anticorruzione n. 358 del 29/03/2017 "Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale", l'Università eroga un corso di formazione specifica in materia di anticorruzione ai medici in formazione specialistica, rientrando gli stessi tra i soggetti destinatari della norma.

8

Art. 11 - Risoluzione anticipata del contratto

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 368/1999, sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- 1) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- 2) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'art. 25 del presente regolamento;
- 3) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione (vedi art. 28). In tale ipotesi rientra anche il rifiuto da parte dello specializzando di adempiere a compiti legittimamente assegnati dal Direttore di Scuola;
- 4) in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;
- 5) il mancato superamento delle prove annuali stabilite per la Scuola frequentata.

Il Direttore della Scuola è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto di formazione specialistica.

In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico in formazione ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione del rapporto, nonché a beneficiare del trattamento contributivo fino alla medesima data.

Art. 12 - Procedimenti disciplinari

I medici in formazione possono essere soggetti a procedimenti disciplinari in caso di comportamenti lesivi dell'immagine della Scuola di Specializzazione o dell'Ateneo, atti o comportamenti fortemente irrispettosi nei confronti del Direttore, dei Docenti, del personale sanitario e degli altri colleghi in formazione quali insulti, atti di aggressività verbale o fisica, atti di indisciplina, come la mancata osservanza delle regole di gestione della struttura di afferenza, degli ordini di servizio e dell'orario di servizio, violazione della Deontologia professionale, danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo ed altre ipotesi simili. Nelle ipotesi in cui si configuri un illecito civile o penale l'Università si riserva di agire informando l'Autorità Giudiziaria con le conseguenze del caso.

Art. 13– Collegio di Disciplina

Il Collegio di Disciplina, competente in merito ai procedimenti disciplinari nei confronti degli specializzandi, è composto dal Direttore della Scuola di Specializzazione che lo presiede, da due docenti del Consiglio di Scuola e da un rappresentante degli specializzandi.

Il su menzionato Collegio è nominato dal Consiglio della Scuola all'atto della nomina del Direttore o a decorrere dalla data del presente Regolamento. I successivi rinnovi dovranno essere effettuati all'atto della nomina del nuovo Direttore. Nel caso in cui un componente del Collegio decade dalle funzioni di docente della Scuola o di rappresentante degli specializzandi, il Direttore in carica deve procedere alla sua sostituzione con nuove elezioni.

Art.14 Iter procedurale

L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti. L'attività istruttoria è posta in essere dal Collegio di Disciplina che viene convocato dal Direttore della Scuola, in qualità di Presidente. La convocazione deve pervenire ai membri del Collegio ed allo specializzando interessato almeno 30 giorni prima della data fissata.

L'atto di contestazione, notificato allo specializzando a mezzo raccomandata, deve contenere:

- i fatti oggetto di contestazione;
- l'indicazione del Responsabile del procedimento, di cui all'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'avvertimento che entro 5 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione, è possibile, personalmente o mediante difensore di fiducia all'uopo delegato, prendere visione od estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio, depositato presso l'Ufficio competente;
- l'indicazione di un termine - non inferiore a 10 giorni dalla ricezione della contestazione - per la presentazione di eventuali memorie o scritti difensivi.

Il Collegio dispone le audizioni dello specializzando sottoposto a procedimento disciplinare e degli altri soggetti eventualmente interessati, acquisendo gli elementi necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento sino all'adozione del provvedimento finale.

Il Collegio di Disciplina, entro 60 giorni dalla prima riunione, esprime parere in ordine all'archiviazione o alla eventuale sanzione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, in relazione all'entità ed alla gravità della violazione sono i seguenti:

- a) ammonizione verbale (rimprovero)
- b) ammonizione scritta (censura);
- c) la sospensione dall'attività formativa per un massimo di un mese che, pertanto, non sarà retribuito e che dovrà essere interamente recuperato alla fine dell'anno di corso.

Il Rettore, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla trasmissione del parere da parte del Collegio di Disciplina, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione proposta dal Collegio medesimo.

L'applicazione di tutti i provvedimenti disciplinari è ispirata a principi di ragionevolezza ed equità in relazione ai fatti accaduti, alla gravità della violazione ed agli elementi di prova raccolti.

Tutti i provvedimenti disciplinari sono oggetto di registrazione nella carriera dello specializzando e riportati nell'eventuale foglio di congedo.

Art. 15 - Trattamento economico e obblighi previdenziali

Ai medici in formazione specialistica spetta, per tutta la durata legale del corso, un trattamento economico annuo (composto da una parte fissa, pari ad € 22.700 ed una variabile, attualmente pari ad € 2.300 per ciascuno dei primi due anni e € 3.300 per ciascuno degli anni successivi) per un importo complessivo di € 25.000 per i primi due anni di specializzazione e di € 26.000 per gli anni successivi (D.P.C.M. 7 marzo 2007) che è corrisposto in rate mensili posticipate alla frequenza.

E' altresì prevista la corresponsione di una ulteriore parte fissa (pari ad € 22.700) per l'intera durata del corso di specializzazione nei casi di sospensione dell'attività formativa previsti all'art. 25 del presente regolamento.

Siffatto trattamento è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP dovuta dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis del D.Lgs. n. 446/1997.

I medici in formazione specialistica devono provvedere all'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS (lavoratori autonomi, parasubordinati, borsisti e dottorandi, art. 2, comma 26, legge 335/1995), in modo da garantire l'immediato abbinamento dei contributi versati a cura dell'Amministrazione universitaria alle posizioni individuali aperte.

Art. 16 - Programma formativo

Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici. Detto programma - contenente l'indicazione delle strutture, interne ed esterne all'Ateneo, presso le quali il medico svolge l'attività di formazione, dei tutori ai quali è assegnato e della durata dei singoli periodi di formazione presso le diverse strutture - è predisposto, all'inizio di ciascun anno di corso, dal Consiglio della Scuola di Specializzazione per ciascun specializzando ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche, alla maturità professionale acquisita ed alle specifiche esigenze formative del medico in formazione. I Direttori delle Scuole di Specializzazione consegnano copia del programma al medico in formazione e provvedono, altresì, all'affissione dello stesso nell'albo della Scuola di Specializzazione.

L'attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica deve necessariamente svolgersi sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola. È di particolare importanza che i tutori siano individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità tecnico-formativa.

Art. 17 - Tutori e altre figure di riferimento

Ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n. 368/1999 "ogni attività formativa e assistenziale del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida di un Tutor, designato annualmente dal Consiglio della Scuola sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità tecnico-formativa. Il numero di medici in formazione per Tutor non può essere superiore a 3 (tre) e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni". Tale Tutor può essere una figura universitaria o del SSN nel caso in cui lo specializzando frequenta strutture appartenenti alla rete formativa dell'Ateneo.

Il Tutor è quindi figura di supporto indispensabile per tutta la durata della formazione specialistica - in nessun caso infatti lo specializzando può operare in totale autonomia - e rappresenta il punto di riferimento del medico-specializzando in quanto in possesso delle adeguate conoscenze e capacità orientative; rappresenta, inoltre, il raccordo tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e i Responsabili delle strutture presso le quali gli specializzandi svolgono le attività professionalizzanti.

La figura del tutor può anche sovrapporsi con quella di docente universitario oppure con un Dirigente non universitario, facente parte della rete formativa. In questo ultimo caso, le funzioni di tutorato sono affidate dal Consiglio della Scuola previo assenso della rispettiva struttura sanitaria e costituiscono parte integrante dell'orario di servizio.

Nello svolgimento delle attività professionalizzanti lo specializzando opera sotto la guida costante di un tutor (di attività/operativo) il quale verifica che il medico in formazione effettui la sua attività nei limiti delle competenze acquisite e nel rispetto delle indicazioni del docente-tutore. I dirigenti facenti parte delle strutture della rete formativa della Scuola sono riconosciuti tutor di attività con apposita delibera adottata annualmente dal Consiglio.

Il tutore, inoltre, può seguire il medico in formazione specialistica nella preparazione della tesi di specializzazione

I Tutor possono, altresì, effettuare, con cadenza periodica, verifiche sul percorso svolto dallo specializzando sottoponendole all'attenzione ed approvazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L'accertamento delle modalità in cui il lavoro dello specializzando è stato svolto e il giudizio positivo sui suoi contenuti ed esiti, sono elementi di valutazione indispensabili al Consiglio che deve accertare i progressi nella formazione e consentire che il percorso professionalizzante progredisca con l'affidamento allo specializzando di compiti e responsabilità sempre più complessi.

Art. 18 - Modalità di svolgimento della formazione

Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica teorica e pratica che il Consiglio della Scuola di Specializzazione ritenga necessario per la sua completa e armonica formazione. La frequenza alle lezioni ed alle altre attività formative è obbligatoria e deve essere documentata da sistemi di rilevazione predisposti dalla Scuola.

I medici in formazione specialistica sono tenuti ad effettuare un orario pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno, così come previsto dall'art.40 del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dal D.I. n. 68/2015, art.2. In particolare, l'orario settimanale deve essere di almeno 38 ore e non può superare le 48 ore e devono essere garantiti, in applicazione alle Direttive della Comunità Europea in materia, opportuni periodi di riposo minimi giornalieri e settimanali.

L'articolazione oraria nell'arco settimanale (su 5 o 6 giorni) è deliberata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, anche tenuto conto delle esigenze didattiche e organizzative delle singole Scuole.

E' compito del Consiglio di ciascuna Scuola armonizzare quanto più possibile il carico dello specializzando derivante dall'acquisizione dei CFU, con il carico orario derivante dagli obblighi contrattuali. Ciò soprattutto con un'attenta e bilanciata distribuzione settimanale delle attività didattiche e professionalizzanti.

Art. 19 - Formazione nella rete formativa

Lo specializzando svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L'apprendimento sul campo (professionalizzante) costituisce la parte prevalente dell'attività formativa, identificandosi con la frequenza attiva e la graduale acquisizione di responsabilità all'interno delle strutture assistenziali. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, lo specializzando è, pertanto, tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la Scuola, nonché le singole Unità Operative convenzionate; le modalità ed i tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi sono stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione che assicura la rotazione degli specializzandi nelle varie strutture che compongono la rete formativa.

Presso le sedi collegate e presso quelle complementari deve essere presente un referente di sede che non necessariamente è un tutor. Egli è indicato dalla struttura convenzionata e nominato dal Consiglio della Scuola. Di norma può essere il responsabile della unità operativa o struttura o un suo delegato.

Art. 20 - Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali

L'attività dello specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato (Art. 38 D.Lgs. 368/1999 e successive integrazioni).

La formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle Strutture alle quali è stato assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, ivi comprese le attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, l'esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l'attività operatoria, sulla base dello specifico programma formativo elaborato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Attività di guardia: per essa si intende l'attività di continuità assistenziale assicurata dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi. Il medico in formazione specialistica è chiamato a svolgere la propria attività anche durante questi periodi, ritenuti utili alla propria formazione professionale, secondo un percorso di tirocinio pratico capace di portarlo ad una completa autonomia anche per tale funzione.

A seguito di valutazione congiunta - da parte del Direttore della Scuola, del Tutor e del Direttore dell'U.O. a cui il medico in formazione è in quel momento assegnato - circa il livello di autonomia raggiunto dal medico in formazione stesso per la funzione di guardia, questa può essere espletata secondo le modalità di seguito riportate, tali da permettere il tempestivo intervento di un medico strutturato effettivamente presente nell'area interessata e non solo reperibile.

In rapporto con la tipologia della Scuola e con la tipologia dei pazienti e delle attività assegnate a quello specifico punto di guardia, è necessario distinguere due modalità di espletamento del turno di guardia:

- Modalità A: la tipologia dei pazienti e delle attività è tale da far presumere la necessaria presenza, nel punto di guardia stesso, di un medico strutturato che possa essere immediatamente allertato in caso di necessità.
- Modalità B: la tipologia dei pazienti e delle attività è tale da far presumere il necessario intervento di un medico strutturato anche appartenente ad un punto guardia diverso, ma logisticamente prossimo al punto di guardia in cui opera il medico in formazione specialistica.

Il numero di guardie non può compromettere il normale percorso formativo diurno progettato dai Consigli delle scuole; è preferibile, pertanto, che lo specializzando non effettui più di un turno di guardia a settimana.

Le attività nei pronto soccorso e di consultazione possono essere svolte dai medici in formazione specialistica solo nelle condizioni esplicitamente previste dai piani formativi individuali.

La formazione specialistica del medico implica altresì la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle istruzioni ricevute dal tutor, d'intesa con i dirigenti responsabili delle Strutture nelle quali si svolge la formazione.

Gradi di autonomia del medico in formazione specialistica: le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono qualificate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale nelle seguenti tipologie:

- a) Attività di appoggio (Tutorata) - quando il medico in formazione assiste il personale medico strutturato che esegue la prestazione e che può affidare parte dell'esecuzione all'allievo;
- b) Attività di collaborazione guidata (Tutelata) - quando il medico in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo di personale medico strutturato che controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dallo specializzando che ha eseguito la prestazione;
- c) Attività autonoma protetta - quando il medico in formazione esegue la prestazione, anche con autonomia decisionale sul percorso assistenziale, attenendosi comunque alle direttive impartite in modo specifico e puntuale dal tutor; il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile all'interno della struttura per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica.

I livelli di autonomia sono riferiti alla capacità del singolo specializzando, dedotta dalla valutazione del tutor e da quella collettiva, anche a prescindere dall'anno di corso. Le valutazioni sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dallo specializzando.

L'idoneità dello specializzando è temporanea e vincolata ad una verifica periodica.

Pertanto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo specializzando e non automaticamente con i passaggi di anno e, soprattutto nei primi due anni, concordata con il medico in formazione. Tuttavia, fatte salve eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative ed in casi particolari documentati, e fatta salva la programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, il medico in formazione specialistica svolge, di norma, attività di appoggio nel primo/secondo anno di corso, attività di collaborazione guidata nel secondo/terzo anno di corso, attività autonoma protetta dal terzo/quarto anno di corso in poi.

La Scuola si dota di un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:

- sono definiti in maniera dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
- sono definite le attività e gli atti medici da eseguire in supervisione, necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
- sono registrate le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito (libretto diario dello specializzando);
- è messo in atto un sistema di valutazione così come previsto all'art. 29.

La partecipazione alle attività assistenziali e il grado di autonomia dei medici in formazione deve risultare ed essere conoscibile anche dalla documentazione ufficiale, (cartelle cliniche-registri operatori - refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche) con la qualifica di "medico in formazione specialistica" chiaramente espressa, che è apposta sulla documentazione dal medico stesso attraverso l'utilizzo di un apposito timbro personalizzato. Il timbro deve essere riconsegnato ad avvenuto conseguimento del diploma di specializzazione al Direttore della Scuola.

Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dagli utenti che frequentano le strutture e, in particolare, dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche mediante un apposito tesserino di identificazione da appuntare stabilmente sulla divisa. Nello svolgimento di tutte le attività formative, il medico in formazione specialistica è tenuto ad esibire il tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato. Agli utenti devono essere fornite adeguate informazioni sui compiti assistenziali affidati ai medici in formazione. Le attività autonome protette svolte dal medico in formazione specialistica, previste nel suo piano formativo, sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione. Il medico in formazione sottoscrive tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità in correlazione alla progressiva attribuzione ed assunzione dei compiti assistenziali secondo quanto precedentemente previsto. La rilevazione della presenza nelle strutture ove si svolge l'attività formativa è assicurata attraverso il sistema aziendale di rilevazione in analogia a quanto avviene per il personale dipendente.

Art. 21 - Formazione al di fuori delle Strutture della rete formativa

In conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della Scuola, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture extra rete formativa, così come disposto dall'Allegato n. 1 del D.I. n. 402/2017, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi (comprensivo dell'eventuale periodo di formazione per partecipazione al programma ERASMUS) come di seguito specificato:

- con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso Strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di Specializzazione, devono essere approvate apposite motivate Convenzioni e redatti progetti formativi individuali. Tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il SSN. Se la Struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga, nonché subordinato alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della Struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale Struttura.

- I periodi relativi alla attività professionalizzante ed ai tirocini da svolgersi presso Strutture sanitarie estere, a prescindere dalla natura giuridica delle stesse, sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti.

A seguito di richiesta da parte del medico in formazione di un periodo di frequenza presso Strutture italiane extra rete formativa, la Segreteria didattica della Scuola di Specializzazione deve far pervenire al competente Ufficio l'ommissis del deliberato del Consiglio della Scuola nel quale viene precisato il periodo di inizio e fine della formazione nonché il programma formativo

che il richiedente dovrà svolgere presso la sede prescelta, almeno 60 gg. prima della data fissata per la partenza del medico in formazione.

Al fine, poi, di consentire la predisposizione dell'atto convenzionale, il predetto Ufficio si fa carico di acquisire dalla Struttura ospitante la seguente documentazione:

- l'accettazione, a firma del Legale Rappresentante della Struttura ospitante, debitamente protocollata, da cui emerga la conoscenza dei tempi e delle modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché della tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire durante il periodo scelto;
- il nulla osta alla frequenza rilasciato dal responsabile dell'U.O./Reparto/Divisione etc. della Struttura ospitante, che svolge funzioni di tutor, debitamente protocollato e firmato, con l'indicazione del periodo temporale di permanenza del medico in formazione specialistica e del programma formativo da svolgere durante il periodo stabilito.

Nel suddetto atto convenzionale la copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e per infortuni connessi all'attività assistenziale è posta a carico della struttura ospitante e rilasciata alle stesse condizioni previste per il personale della sede di formazione oppure, laddove fosse necessario, può essere posta a carico del medico in formazione, così come disposto dal su citato Allegato 1 purché lo stesso manifesti in maniera chiara ed inequivocabile la propria volontà in tal senso (D.R. n. 57 del 22/12/2013).

Al fine di predisporre, invece, il provvedimento autorizzativo, il competente Ufficio di Ateneo deve acquisire - da parte della Segreteria didattica della Scuola - la seguente documentazione almeno 30 giorni prima della data fissata per la partenza del medico in formazione:

- l'omissis del deliberato del Consiglio della Scuola nel quale viene precisato il periodo di inizio e fine della formazione nonché il programma formativo che il richiedente dovrà svolgere presso la sede prescelta;
- l'accettazione, a firma del Legale Rappresentante della Struttura ospitante, debitamente protocollata, da cui emerga la conoscenza dei tempi e delle modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché della tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire durante il periodo scelto. Laddove non fosse reperibile la firma del Legale Rappresentante della struttura ospitante, l'accettazione può essere sottoscritta dalle seguenti figure: Direttore sanitario o altro dirigente a ciò delegato o Direttore della Scuola di specializzazione ospitante. Qualora dovesse risultare particolarmente difficoltoso reperire la firma di una delle predette figure, il Direttore della Scuola di specializzazione di questo Ateneo può attestare la corrispondenza del firmatario ad una delle predette figure (nota rettorale prot. n. 28225 del 24/10/2014);
- nulla osta alla frequenza rilasciato dal responsabile dell'U.O./Reparto/Divisione etc. della struttura ospitante, che può svolgere anche funzioni di tutor, debitamente protocollato e firmato, con l'indicazione del periodo temporale di permanenza del medico in formazione specialistica e del programma formativo da svolgere durante il periodo stabilito;
- attestazione relativa alla copertura assicurativa, a carico della struttura ospitante, per il medico che effettua la richiesta, rilasciata alle stesse condizioni previste per il personale della sede di formazione. Laddove la struttura ospitante non si faccia carico della copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi ed infortunio connesso all'attività assistenziale è ritenuta valida, così come disposto dal su citato Allegato 1, la sottoscrizione in forma privata delle predette polizze da parte del medico in formazione, purché lo stesso manifesti in maniera chiara ed inequivocabile la propria volontà in tal senso (D.R. n. 57 del 22/12/2013).

Il medico in formazione che inizi il periodo di frequenza presso la Struttura esterna senza la prescritta autorizzazione, è considerato assente ingiustificato.

Le Strutture esterne, non appartenenti alla rete formativa, ove i medici in formazione svolgono la loro attività, devono essere dotate di adeguati sistemi di controllo della presenza analoghi, ove possibile, a quelli predisposti dalle Strutture dell'Ateneo.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione controlla mensilmente le presenze del medico in formazione presso le Strutture esterne attraverso la verifica delle attestazioni di frequenza a

tempo pieno trasmesse dal responsabile ovvero dal tutor della Struttura presso cui il medico svolge la formazione, debitamente firmate dagli stessi. Ove risultino irregolarità nella frequenza o qualora dette attestazioni non siano trasmesse, il Direttore è tenuto a darne pronta comunicazione al competente Ufficio di Ateneo per i provvedimenti consequenziali.

Art. 22 - Attività di ricerca

Fermo restando quanto previsto per gli altri obiettivi formativi, il medico in formazione specialistica partecipa ad attività di ricerca - svolgendo attività specifiche in modo autonomo, sotto la guida del responsabile della ricerca - sia per le attività finalizzate alla preparazione della tesi per il conseguimento del diploma di specializzazione, sia per seguire direttamente la conduzione di studi epidemiologici e di sperimentazioni cliniche controllate, secondo le modalità previste nelle articolazioni dei percorsi didattici di cui al Decreto Interministeriale n. 68 del 04.02.2015.

Art. 23 - Registrazione delle attività formative

In attuazione dell'art. 38 comma 4 del D.Lgs. n. 368/1999, l'Università fornisce a ciascun medico in formazione specialistica - immatricolato fino all'a.a. 2015/2016 - un apposito libretto/diario personale di formazione. In tale libretto sono riportati mensilmente e dettagliatamente dal medico in formazione specialistica, che li controfirma, tutte le attività svolte e gli interventi, concordati dal Consiglio della Scuola di specializzazione con la Direzione Sanitaria e con i Direttori delle strutture dell'Azienda, e sono certificati mediante firma del Direttore della Struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali previste dal programma formativo. Sul libretto, firmato anche mensilmente dal tutore individuale, deve altresì essere annotato, al termine di ogni mese, un giudizio - espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività - sulle capacità e le attitudini del medico in formazione e sul livello di autonomia raggiunto (art. 5, comma 5, D.I.n. 68/2015).

Al termine di ciascun anno di corso il libretto in questione - debitamente compilato e firmato - deve essere consegnato al competente Ufficio di Ateneo contestualmente ai verbali d'esame e, ove risultino irregolarità nella compilazione dello stesso, l'Ufficio in questione provvede all'annullamento dell'esame sostenuto.

A decorrere dagli immatricolati nell'a.a. 2016/2017, le attività svolte sono registrate e certificate dai tutori nel libretto-diario su supporto informatico, così come specificato nell'Allegato n. 3 punto 2) del su menzionato D.I. n. 402/2017.

Il libretto-diario informatizzato, in ottemperanza al su citato Decreto Interministeriale, deve contenere:

1. scheda identificativa del medico in formazione specialistica, dei tutor e della composizione del corpo docente;
2. descrizione delle finalità specifiche della tipologia della Scuola;
3. descrizione sintetica del percorso formativo (obiettivi formativi di base, generali e integrati specifici per ogni tipologia di Scuola) con i relativi CFU;
4. descrizione qualitativa e quantitativa delle attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità formative di ogni tipologia di Scuola riferite a ogni anno di corso;
5. diario delle attività formative professionalizzanti e di didattica formale (discussione casi clinici, journal club, ecc.);
6. registrazione e certificazione della frequenza relativa a pratiche professionalizzanti con diversi gradi di responsabilizzazione all'interno di ogni specifica tipologia di Scuola (es: interventi chirurgici, procedure endoscopiche, indagini diagnostiche e strumentali);
7. certificazione dell'attività svolta e del livello di responsabilità ed autonomia crescente in ciascuna delle strutture della rete formativa con relazione del Direttore della struttura circa l'attività svolta dallo specializzando;
8. valutazione annuale da parte del tutor descrivente oltre alle competenze acquisite il grado di autonomia raggiunto;

9. registrazione delle attività formative svolte all'estero con certificazione da parte del Direttore della relativa struttura ospitante;
10. partecipazioni a corsi, congressi e seminari;
11. giudizio valutativo per ogni singolo anno di corso e sull'esame di diploma con il titolo della tesi.

Il medico in formazione specialistica registra sul libretto diario informatizzato l'attività svolta, con l'aggiunta del medico strutturato di riferimento dell'unità operativa nella quale è stata effettuata l'attività assistenziale professionalizzante. Perché la registrazione venga validata rispetto al programma didattico, il tutor verifica l'accertamento da parte del Responsabile dell'Unità Operativa, in cui il medico in formazione specialistica ha operato, che l'attività professionalizzante sia stata correttamente svolta. Ogni Responsabile di Unità Operativa è dotato di apposito account personale alla piattaforma gestionale al fine di confermare le attività effettuate dagli specializzandi e che gli stessi hanno registrato sul libretto diario informatizzato.

Il Direttore della Scuola verifica la regolare frequenza del medico in formazione specialistica attraverso le registrazioni effettuate sul libretto diario informatizzato; le suddette registrazioni vengono certificate dai Responsabili delle Unità Operative e verificate e validate dal tutore, ai fini del rispetto del programma didattico.

Al termine di ciascun anno di corso, non potranno sostenere l'esame di passaggio all'anno successivo i medici in formazione che non abbiano completato l'inserimento delle attività svolte nel libretto-diario digitalizzato.

Art. 24 - Modalità di rilevazione e gestione ordinaria delle presenze

La frequenza dei medici in formazione deve risultare da badge magnetico (ove previsto) o da apposita scheda personale di rilevazione mensile della presenza. In particolare - in caso di utilizzo di scheda personale di rilevazione della presenza - qualora la frequenza mensile si svolga presso una sola struttura il medico in formazione utilizza una scheda singola, qualora, invece, la frequenza mensile si svolga presso diverse strutture lo stesso utilizza una scheda per ciascuna sede.

I responsabili delle strutture presso le quali il medico in formazione svolge la propria attività, o i tutori a cui gli stessi sono assegnati, devono trasmettere al Direttore della Scuola di Specializzazione, entro 3 giorni dal completamento del periodo mensile di formazione, le copie conformi delle predette schede o apposite certificazioni attestanti l'avvenuta frequenza. In caso di utilizzo di scheda personale di rilevazione della presenza, è fatto obbligo ai medici in formazione specialistica di apporre ogni giorno la propria firma autografa sul retro delle schede stesse. Il Direttore della Scuola di Specializzazione è responsabile civilmente e penalmente della regolare tenuta delle schede di rilevazione mensile della presenza di ciascuno specializzando, evitando in particolare che sulle stesse siano presenti abrasioni e/o cancellature non autorizzate ed avendo cura che le stesse si trovino sempre negli appositi contenitori ubicati nei pressi dell'orologio marcatempo. Il Direttore è tenuto ad inviare prontamente all'Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione le comunicazioni riguardanti:

- 1) assenze ingiustificate;
- 2) eventuali smarrimenti delle schede di rilevazione mensile delle presenze, allegando apposita denuncia all'autorità competente;
- 3) allontanamento del medico in formazione dalla struttura senza alcun preavviso e senza il consenso del Direttore stesso;
- 4) assenze per malattia.

In considerazione della elevata responsabilità riconosciuta in capo ai Direttori delle Scuole di Specializzazione in merito alla regolare frequenza degli assistenti in formazione, è fatta salva la facoltà del Direttore stesso, di utilizzare differenti strumenti di rilevazione delle presenze.

Art. 25 - Disciplina del rapporto di formazione specialistica

Per tutta la durata del contratto, il medico in formazione specialistica non può svolgere alcuna attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la

formazione, né accedere a rapporti, convenzionali o temporanei, con il S.S.N. ovvero con enti e istituzioni pubbliche e private, né può essere iscritto contemporaneamente a Corsi di laurea o Master in Italia o all'estero. Per detta incompatibilità, espressamente richiamata nel contratto di formazione specialistica, il medico in formazione sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al momento dell'immatricolazione. Il medico in formazione specialistica, fermo il principio del tempo pieno, può (ai sensi dell'art. 19, comma 11 Legge n. 448/2001) sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma può essere come tale impegnato solo in caso di indisponibilità dei medici già iscritti in tali elenchi.

L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data comunicazione in forma scritta al Direttore ed al Consiglio della Scuola e, per conoscenza, al competente Ufficio di Ateneo specificando la durata, la sede ed il tipo di incarico.

E' consentita agli specializzandi iscritti all'ultimo anno di corso la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca purché quest'ultimo si svolga presso la stessa Università ed il Consiglio della Scuola abbia rilasciato il suo nulla osta. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni. Ai sensi del D.R. n. 758 del 21.11.2016, emanato in attuazione della Legge n. 240/2010, la titolarità dell'assegno di ricerca, in Italia o all'estero, non è compatibile con la partecipazione ai corsi di specializzazione medica.

Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Non è previsto un congedo straordinario aggiuntivo per i medici in formazione specialistica esposti a radiazioni ionizzanti in quanto trattasi di attività formativa e non di attività professionale, e come tale organizzata in modo da comportare esposizioni meno frequenti e di minor durata di quelle a cui è esposto il personale strutturato.

Non è ammessa l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso il Tribunale al fine di svolgere attività di consulenza tecnica.

Non è ammessa la partecipazione dei medici in formazione specialistica alle prestazioni in conto terzi, mediche e non, essendo tale attività incompatibile con lo status giuridico del medico in formazione specialistica.

E' compatibile con la formazione a tempo pieno l'esercizio della libera professione intramuraria, svolta in coerenza con i titoli posseduti secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove lo specializzando effettua l'attività. Le attività sopraindicate possono essere espletate esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non devono interferire con le attività di formazione previste dalle singole scuole e sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode il medico in formazione specialistica.

In ogni anno di corso il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali preventivamente autorizzati (salvo causa di forza maggiore) e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta al Direttore della Scuola di Specializzazione, vistata dal responsabile della Struttura ove lo specializzando è in attività formativa professionalizzante. Le assenze giustificate non devono essere recuperate.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari è autorizzata dal Consiglio della Scuola che ne garantisce la coerenza con l'iter formativo dello specializzando. La suddetta partecipazione non è considerata assenza solo se è riconosciuta dal Direttore e dal Consiglio come attività formativa; in caso contrario occorre usufruire dei giorni di assenza giustificata.

I medici in formazione specialistica, eletti o nominati in rappresentanza della categoria, hanno diritto ad usufruire di permessi orari nei giorni in cui partecipano alle adunanze degli organi collegiali di Ateneo e/o Regionali e/o Nazionali.

Le ore utilizzate devono essere documentate e sono da ritenersi quale attività di formazione effettivamente prestata. La documentazione e/o le certificazioni attestanti il numero di ore utilizzate, devono essere trasmesse al Direttore della Scuola a cui afferisce lo Specializzando.

Le assenze per malattia breve (<40 giorni consecutivi) dopo le quali lo specializzando riprende regolarmente la frequenza, di norma non devono essere recuperate a meno che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In particolare, nel caso in cui nell'arco dell'anno si verificano più malattie "brevi" l'eventuale obbligo di recupero è valutato caso per caso dal Consiglio della Scuola, al termine di ciascun anno di corso. Le determinazioni assunte dal Consiglio stesso devono essere trasmesse al competente Ufficio di Ateneo entro 3 giorni dall'avvenuta deliberazione.

Qualora il Consiglio ritenga che le brevi, ma ripetute, assenze per malattia debbano essere recuperate, l'anno di formazione viene procrastinato per il periodo necessario al recupero. In tale periodo, avendo il medico in formazione già percepito il trattamento economico pur senza un'effettiva frequenza, non v'è corresponsione di ulteriore trattamento economico.

Le assenze per malattia che superino i quaranta giorni lavorativi consecutivi determinano la sospensione della formazione. In tali casi, il medico in formazione specialistica, oltre ad attenersi alle disposizioni stabilite per le malattie brevi (comunicazione alla Scuola ed esibizione del certificato medico) deve mettersi tempestivamente in contatto con l'Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di specializzazione per formalizzare la propria richiesta di sospensione della formazione specialistica.

Al fine del superamento del periodo di comporta (1 anno) sono computati tutti i periodi di malattia (brevi o superiori ai 40 giorni) nonché i giorni non lavorativi compresi nei suindicati periodi.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando deve avvisare immediatamente (il giorno stesso in cui inizia l'assenza) la direzione della Scuola ed il responsabile dell'U.O. di afferenza, indicando l'indirizzo preciso di reperibilità e la durata della malattia (se già nota); entro il terzo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza dovrà presentare alla Direzione della Scuola idonea certificazione che può essere inoltrata a mezzo fax o consegnata da altra persona a ciò delegata. In mancanza dell'avviso o dell'invio di certificato medico, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza è considerata ingiustificata. Gli originali dei moduli utilizzati per la registrazione delle assenze giustificate e per malattia vanno conservati a cura del medico in formazione specialistica e sono prontamente esibiti su richiesta del Direttore/tutore o dell'Amministrazione per verifiche che si rendessero necessarie e/o per controlli a campione. Al termine di ciascun anno di corso (che abbraccia l'arco temporale indicato nel contratto annuale) l'originale deve essere consegnato alla Direzione della Scuola.

Esclusivamente per i casi in cui il Consiglio stabilisca la necessità per il medico in formazione di recuperare le assenze per malattia, al termine dei dodici mesi di formazione, le richieste ed i certificati medici sono trasmessi al competente Ufficio per il controllo sui periodi di recupero.

In ogni caso, le modalità di invio alla Scuola della documentazione riguardante le assenze dello specializzando deve tener conto anche di quanto stabilito dai Regolamenti interni delle singole Scuole di Specializzazione, di cui al successivo art. 41.

Art. 26 - Sospensioni dalla frequenza

Gli impedimenti temporanei superiori ai 40 (quaranta) giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia sospendono il periodo di formazione specialistica fermo restando che l'intera durata di questo non è ridotta a causa delle eventuali sospensioni.

Nel caso in cui, ad un periodo di malattia inferiore ai 40 giorni lavorativi consecutivi, segua immediatamente l'astensione per maternità la sospensione decorre dal primo giorno di malattia.

Durante il periodo di sospensione lo specializzando non può partecipare alle attività didattico-pratiche e, al proprio rientro, deve recuperare l'attività didattica ed il tirocinio pratico non effettuato nel predetto periodo ai fini del completamento della formazione specialistica prevista dall'ordinamento della Scuola di appartenenza. Ciò comporta inevitabilmente uno slittamento dell'anno di corso e successivamente della data di conseguimento del diploma di specializzazione ed il relativo contratto è automaticamente prorogato per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione.

Nei casi sopra descritti è emanato apposito provvedimento, di cui è data comunicazione all'interessato e al Direttore della Scuola di Specializzazione (competente per la gestione ordinaria delle frequenze). Durante la sospensione per i predetti impedimenti, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all'art. 15 del presente regolamento, ma tale corresponsione è limitata ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso.

A) Sospensione per maternità

La specializzanda che intende usufruire della sospensione per maternità comunica il proprio stato di gravidanza non appena accertato al Direttore della Scuola di Specializzazione, al proprio tutore e al Responsabile dell'Unità operativa presso la quale presta servizio al fine di consentire loro una valutazione delle attività svolte che possano comportare un rischio per la gestante ed il nascituro nonché di programmare le attività assistenziali, tenuto conto del periodo di astensione obbligatoria di cui fruirà l'interessata; sarà utile esibire loro una copia del certificato medico.

L'interessata deve, inoltre, fissare una visita con il Medico Competente presso il Servizio di sorveglianza sanitaria Ateneo e presentarsi con un certificato medico di gravidanza rilasciato dal medico specialista (nel certificato deve essere indicata la settimana di gestazione e la data presunta del parto). Al fine di consentire la predisposizione di apposito provvedimento di sospensione della frequenza, il medico in formazione che accerti il proprio stato di gravidanza, entro la fine del settimo mese di gestazione, deve presentare all'Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di specializzazione:

- istanza in bollo di sospensione per maternità;
- certificato medico in originale, firmato e timbrato, che attesti le settimane di gestazione e la data presunta del parto.

Qualora la gestante intenda avvalersi della facoltà di sospendere la propria formazione a partire dal mese precedente la data presunta del parto ovvero esclusivamente dopo il parto, deve, altresì, allegare:

- certificato medico in originale, firmato e timbrato, di struttura del S.S.N., o struttura con esso convenzionata, nonché del medico competente di questo Ateneo che attesti che tali opzioni non arrecano pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Entro 30 giorni dalla nascita del bambino, il medico in formazione deve trasmettere al competente Ufficio di Ateneo apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti la data effettiva del parto.

Al fine di consentire la predisposizione di apposito provvedimento di riammissione alla frequenza, il medico in formazione, almeno sette giorni prima del termine del periodo di sospensione post-parto (3 mesi, 4 mesi o 5 mesi) deve, altresì, presentare al competente Ufficio di Ateneo istanza di riammissione.

Ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs.n.151/2001 e ss.mm.ii), il periodo di astensione obbligatoria non può essere inferiore ai 5 mesi; pertanto, nel caso in cui la data del parto sia antecedente a quella presunta, ai fini della riammissione, fa fede la data presunta. Viceversa, nel caso in cui il parto avvenga in data successiva a quella presunta fa fede la data effettiva.

B) Sospensione per malattia

Il medico in formazione che debba usufruire di un periodo di malattia superiore ai 40 giorni consecutivi deve presentare tempestivamente al competente Ufficio di Ateneo la seguente documentazione:

- istanza di sospensione in bollo;
- certificato medico in originale, firmato e timbrato.

Il giorno successivo a quello in cui ha termine il periodo di malattia, il medico in formazione deve presentare all'Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di specializzazione:

- istanza di riammissione in bollo;
- certificato medico in originale, firmato e timbrato, che attesti l'idoneità alla ripresa della propria attività di formazione.

20

Art. 27 - Tutela della maternità

Al medico in formazione specialistica si applicano le seguenti disposizioni in materia di tutela della maternità:

- 1) Astensione obbligatoria per 5 (cinque) mesi: è fatto obbligo alla specializzanda in gravidanza di sospendere il corso di formazione specialistica durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi al parto. E' fatta salva la facoltà di sospendere la propria formazione a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi oppure dopo l'evento del parto nei 5 mesi successivi, purché il prolungamento delle attività formative oltre il 7 mese di gravidanza non pregiudichi la salute della gestante e del nascituro, come attestato da un ginecologo appartenente a struttura del S.S.N. o a struttura con esso convenzionata e dal medico competente di Ateneo ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Qualora il parto avvenga oltre la data presunta, l'astensione dall'attività formativa deve perdurare anche nel periodo tra la data presunta e quella effettiva. Allo stesso modo, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, l'astensione obbligatoria non goduta potrà essere fruita dopo la nascita del bambino. E' possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino presso struttura pubblica o privata a condizione che la madre presenti un certificato medico che attesti l'idoneità alla ripresa dell'attività formativa e di godere, quindi, del congedo – in tutto o in parte e comunque per un periodo superiore a 40 giorni – dalla data di dimissione del bambino.
- 2) Gravidanza a rischio: la specializzanda può sospendere la formazione specialistica anche in caso di gravidanza a rischio, ma in tal caso il periodo di astensione obbligatoria decorrerà dai due mesi antecedenti la data presunta del parto e fino ai tre mesi successivi al parto. Almeno 7 giorni prima del termine della sospensione (3° mese dopo il parto) la specializzanda dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 26) del presente regolamento.
- 3) Interruzione di gravidanza: in caso di interruzione, spontanea o terapeutica, della gravidanza, fermo restando l'obbligo di recupero dell'attività non svolta, con conseguente procrastinazione dell'anno di formazione, la specializzanda può riprendere in qualunque momento la formazione previa presentazione di certificato medico in originale, firmato e timbrato, di struttura del S.S.N., o struttura con esso convenzionata, nonché del medico competente di questo Ateneo che attesti che la ripresa dell'attività non arreca pregiudizio alla salute dell'interessata.
- 4) Congedo parentale: trascorso il periodo di congedo per maternità, il medico in formazione può usufruire (in modo continuativo o frazionato), fino al dodicesimo anno di vita del bambino e per non più di 6 mesi (D.Lgs. n. 80/2015), del c.d. congedo parentale. Nel caso in cui il congedo parentale venga usufruito consecutivamente alla sospensione per maternità può essere chiesto anche per un periodo inferiore ai 40 giorni; mentre, nel caso



in cui la specializzanda dopo la maternità abbia ripreso la frequenza ed intenda usufruire poi del congedo parentale, quest'ultimo deve essere richiesto per un periodo superiore ai 40 giorni consecutivi. Nelle predette ipotesi, l'interessata dovrà sospendere la formazione specialistica e posticipare la stessa per un numero di giorni pari alla sospensione. Resta ferma l'erogazione della parte fissa del trattamento economico in detto periodo di sospensione (sempre che la stessa non sia stata già interamente percepita).

Tale congedo può essere richiesto anche dallo specializzando "padre", qualora la madre non ne usufruisca.

- 5) Riposi giornalieri (c.d. allattamento): la richiesta – al competente Ufficio di Ateneo - di fruizione delle ore di allattamento comporta una riduzione dell'orario di servizio di 2 ore giornaliere che dovranno essere recuperate prima del sostenimento dell'esame di passaggio al successivo anno di corso. Qualora si usufruisca dell'allattamento per l'intero periodo in cui lo stesso può essere concesso, (dal 3° mese di vita del bambino fino ad un anno – complessivamente 9 mesi) la riduzione dell'orario giornaliero comporta che l'attività formativa dell'anno in questione sarà prorogata per un periodo di 3 mesi. Nel periodo in cui il medico in formazione specialistica usufruirà dell'allattamento percepirà comunque il trattamento economico completo (parte fissa e variabile) mentre per il periodo necessario al recupero delle ore di allattamento non frequentate non sarà corrisposto alcun emolumento.
- 6) Esposizione a radiazioni ionizzanti: durante il periodo di gravidanza ed allattamento è fatto divieto di adibire la specializzanda ad attività che la esponga a radiazioni ionizzanti pertanto, fatta salva la possibilità di essere adibita ad altre attività conformi al proprio percorso formativo (mediante apposita delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione) la stessa deve sospendere la formazione dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza. Tale periodo dovrà essere recuperato successivamente non essendo possibile ridurre la durata dell'anno di corso. In tale periodo di sospensione alla specializzanda sarà corrisposta solo la parte fissa del contratto di formazione per un periodo massimo di un anno.
- 7) Lavoro notturno: è fatto divieto di adibire il medico in formazione specialistica ad attività lavorativa dalle ore 24 alle ore 6 (es. guardie mediche notturne) nel periodo intercorrente tra l'accertamento dello stato di gravidanza ed il compimento di un anno di età del bambino.
- 8) Lavori vietati: qualora l'attività di formazione della specializzanda in gravidanza rientri tra i "Lavori vietati" di cui all'art. 7 del D.Lgs. 151/2001 (es. attività svolta nei reparti e/o ambulatori di assistenza e cura degli infermi, nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali) – fatta salva la possibilità di essere adibita ad altre attività conformi al proprio percorso formativo (mediante apposita delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione) – la stessa deve sospendere la formazione dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino a 7 mesi dopo il parto. Tale periodo deve essere recuperato successivamente non essendo possibile ridurre la durata dell'anno di corso. Nel periodo di sospensione alla specializzanda sarà corrisposta solo la parte fissa del contratto di formazione per un periodo massimo di un anno.
- 9) Malattia del bambino: fermo l'obbligo di utilizzare in prima istanza i 30 gg. di assenza giustificata, il medico in formazione, che abbia già usufruito degli stessi ed intenda usufruire dei giorni di malattia del bambino, deve posticipare l'anno di formazione per un periodo pari ai giorni di assenza. Nel periodo di recupero, avendo il medico in formazione già percepito il trattamento economico, pur senza un'effettiva frequenza, non v'è corresponsione di ulteriore trattamento economico.

Per poter usufruire di un periodo di sospensione, gli specializzandi devono farne richiesta al competente Ufficio di Ateneo utilizzando la modulistica presente nella sezione dedicata alle Scuole di Specializzazione sul sito www.unicampania.it ed allegando la relativa certificazione o documentazione.

Art. 28 - Assenze ingiustificate

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. E' definita "prolungata assenza ingiustificata" l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i cinque giorni complessivi annui e non riconducibile a cause di forza maggiore debitamente documentate.

Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i cinque giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità fissate dal Consiglio della Scuola. Di detto recupero è data comunicazione al competente Ufficio di Ateneo.

Art. 29 - Recupero dei periodi di sospensione

I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione sono recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando con conseguente procrastinazione dell'anno di corso di un periodo (in termini di giorni di attività formative, non di ore) pari a quello dell'assenza.

Gli esami, siano essi di profitto o di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione. L'ammissione, pertanto, all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma (se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno) non è possibile fino a quando non sia interamente recuperato il periodo di sospensione.

Art. 30 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

La Scuola si dota di un sistema di valutazione mediante il quale, periodicamente e in maniera documentata, viene formulato un giudizio sulle conoscenze e competenze acquisite dal medico in formazione e sui livelli di autonomia raggiunti. La progressione delle competenze è registrata su un'apposita scheda. La valutazione delle competenze deve essere effettuata da più docenti (tutti i docenti-tutori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.

Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dal Consiglio della Scuola che nel suo insieme si fa garante del processo di valutazione e, sulla base di esso, dell'attribuzione ai medici in formazione dei livelli di responsabilità.

Inoltre la Scuola deve dare informazione dei livelli di responsabilità attribuita al medico in formazione specialistica al medico stesso e alla Direzione Ospedaliera dell'Unità Operativa in cui lo specializzando svolge la sua attività.

Le verifiche annuali di profitto - cui lo specializzando può essere ammesso solo se in regola con la sua posizione amministrativa - sono di norma espletati al termine di ogni anno di corso, ma le valutazioni in itinere delle competenze, ai fini della progressione dei livelli di autonomia e responsabilità, hanno cadenza almeno semestrale.

Le prove di esame consistono in esami orali o scritti la cui votazione viene espressa in trentesimi, oltre che nel superamento di altre prove di verifica in itinere (prove orali o scritte, pratiche, tesine, colloqui etc.) in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole.

Le prove di verifica devono svolgersi a conclusione del corso di insegnamento, terminare con un giudizio di idoneità registrato sul libretto personale di formazione dello specializzando e devono precedere l'esame di profitto di passaggio all'anno successivo. La sessione relativa all'esame di passaggio all'anno successivo deve essere effettuata alla scadenza del 12° mese di frequenza. Tale disposizione si applica anche all'esame finale di diploma, per il quale si rinvia al successivo articolo. Il voto minimo per il superamento dell'esame di profitto è 18/30. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

La Commissione giudicatrice dell'esame di profitto è nominata dal Consiglio della Scuola, ed è composta da tutti i professori che hanno tenuto il corso ufficiale della materia e comunque in numero non inferiore a 3. La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o, in sua assenza, dal professore di ruolo più anziano.

Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta la perdita del diritto al prosieguo degli studi intrapresi presso la Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso. (art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 368/1999).

In caso di assenza alla prova d'esame lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di idonea documentazione valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame e, pertanto, decade dalla Scuola di Specializzazione.

La Scuola, entro dieci giorni dal sostenimento dell'esame di profitto, trasmette il relativo verbale al competente Ufficio di Ateneo.

Art. 31 - Esame finale

Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale (esame di diploma) per il conferimento del titolo di studio. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto degli esami di profitto annuali, dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutor. La tesi può essere redatta in lingua inglese previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola. La sessione deve avere luogo al termine dell'anno di formazione. Quando il termine cade in un periodo di vacanza accademica la sessione può essere anticipata all'ultimo giorno utile prima di tale periodo oppure posticipata al primo giorno utile al termine del periodo stesso.

Al termine del corso, il medico in formazione specialistica consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/2004 e del successivo D.I. n. 402/2017 (Allegato 3). Il Diploma Supplement è un documento integrativo del titolo di studio ufficiale contenente dati utili a migliorare la trasparenza internazionale del titolo di diploma di specialità ed a consentire un equo riconoscimento accademico e professionale. Per il conseguimento del titolo di specialista, lo specializzando in formazione deve acquisire, così come disposto dall'art. 2 del D.I. n. 68/2015, 240 CFU complessivi, per le scuole articolate in 4 anni di corso e 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle scuole articolate in 5 anni di corso.

Il Consiglio della Scuola, in base alla distribuzione dei crediti, non oltre la fine dell'anno di formazione precedente all'ultimo anno di corso, sentita la proposta del tutor, assegna allo specializzando l'argomento della tesi con l'indicazione del nominativo del relatore e dell'eventuale correlatore.

La Commissione giudicatrice della prova finale abilitata al conferimento del titolo di specialista è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio della Scuola, pervenuta almeno 30 giorni prima della data della prova finale al competente Ufficio per la predisposizione del decreto di nomina. Essa è composta da 5 componenti effettivi e almeno 2 componenti supplenti, scelti tra professori di prima fascia, seconda fascia, aggregati, ricercatori, professori a contratto della Scuola di specializzazione. Possono, altresì, far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. I correlatori, non facenti parte della Commissione, non possono partecipare alla formulazione del voto di specializzazione.

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Direttore della Scuola o, in sua assenza dal Vice Direttore, qualora nominato; in caso di assenza del Vice Direttore, dal Professore più anziano nel ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola o, in mancanza, di settore affine.

Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in cinquantesimali e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo del voto con lode.

Il voto minimo per il superamento della prova è 30/50.

L'attribuzione del punteggio finale del diploma è così determinato:

- la media aritmetica dei voti conseguiti negli esami di profitto;
- il risultato deve essere moltiplicato per 50 e diviso per 30, generando così il punteggio base;
- al punteggio base la Commissione ha la possibilità di attribuire max. 5 punti (1 punto a commissario).

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico così come è pubblico l'atto della proclamazione del risultato finale.

In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato è ammesso ad una sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata, il competente Ufficio di Ateneo comunica al candidato l'avvio del procedimento di risoluzione anticipata del contratto di formazione.

La Scuola, entro dieci giorni dal sostenimento dell'esame finale, deve trasmettere il relativo verbale all'Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione.

Art. 32 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

A ciascun medico in formazione, l'Osservatorio Nazionale annualmente fornisce gli strumenti per una valutazione delle attività formative di didattica frontale (attività seminari, lezioni, incontri interdisciplinari, journal club, meetings, etc) e delle attività professionalizzanti svolte nei diversi reparti, nei servizi, nei laboratori e nell'approccio alle tecnologie oggetto di formazione, nonché una valutazione sulla Direzione e l'organizzazione generale della Scuola di Specializzazione e sull'attività dei tutori.

La valutazione è effettuata mediante somministrazione di questionari anonimi per la verifica di aspetti sia di tipo quantitativo, adottando item di verifica delle modalità della formazione e sui servizi erogati dalle Scuole di Specializzazione, sia di tipo qualitativo utilizzando item di opinione e si propone come un feedback sulla formazione ai fini di azioni correttive e migliorative.

Art. 33 - Copertura assicurativa del medico in formazione specialistica

L'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, ivi inclusi infortuni o incidenti a rischio biologico, svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

- Il medico in formazione specialistica che sta svolgendo la propria attività assistenziale presso le strutture dell'AOU è assicurato per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale dall'AOU.
- Il medico in formazione specialistica che va a svolgere la propria attività assistenziale in forma continuativa presso strutture sanitarie diverse dall'AOU è assicurato per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale dalle Aziende ospitanti inclusa l'assicurazione obbligatoria INAIL.
- Il medico in formazione specialistica è, altresì, coperto, con polizze stipulate da questo Ateneo, per responsabilità civile contro terzi ed infortuni non connessi all'attività assistenziale.

Fermo l'obbligo dei Direttori delle Scuole di denunciare all'INAIL qualsiasi tipo di infortunio, trasmettendo copia di detta denuncia al competente Ufficio di Ateneo (Ufficio Contratti), l'Amministrazione stipula apposita polizza assicurativa esclusivamente contro i rischi derivanti dall'infortunio dei medici in formazione specialistica non connessi allo svolgimento dell'attività

assistenziale, spettando alla A.S.L. e alle AA.OO. convenzionate l'obbligo di assicurare i medici per tutti gli altri rischi.

A tale proposito i Direttori delle Scuole di Specializzazione sono tenuti a comunicare, con congruo anticipo (almeno 45 giorni prima dell'inizio della frequenza) ai rappresentanti legali delle predette strutture: i nominativi dei medici in formazione che svolgono presso le stesse parte del percorso formativo indicando data di nascita, residenza e codice fiscale; la durata di tale periodo di formazione ed il nominativo dei tutori ad essi assegnati.

Tale comunicazione è inviata per conoscenza anche al competente Ufficio di Ateneo.

Art. 34 – Infortunio

Quando l'interruzione dell'attività formativa causata da infortunio è superiore ai 40 gg. consecutivi l'assenza è trattata come una malattia; pertanto, durante la sospensione, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico (sempre che la stessa non sia stata già interamente percepita) mentre nel "periodo di recupero" al medico in formazione è corrisposta l'intero trattamento economico.

Qualora, invece, l'interruzione della formazione sia inferiore ai 40 gg consecutivi ed il Consiglio di Scuola ha deliberato che tale mancata frequenza ha inficiato il percorso formativo è previsto il posticipo dell'anno di corso per un periodo necessario al recupero. Tale ipotesi si verifica qualora lo specializzando non abbia effettuato delle attività ritenute obbligatorie per il completamento dell'anno di corso e non recuperabili in quanto risulta impossibile una riorganizzazione delle stesse nel medesimo anno.

In tale periodo, però, avendo il medico in formazione già percepito il trattamento economico pur senza un'effettiva frequenza, non v'è corresponsione di ulteriore trattamento economico.

Art. 35 – Tasse

Il medico in formazione specialistica è tenuto al versamento delle tasse e contributi dovuti all'Ateneo.

Allo specializzando non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione è assegnato un termine pari a 30 giorni, a decorrere dalla formale comunicazione da parte dell'Amministrazione, per regolarizzare la sua posizione contributiva.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, lo specializzando non può sostenere la prova annuale di profitto, con interruzione di ogni attività formativa e contestuale sospensione delle spettanze contrattualmente previste.

Art. 36 - Mensa

I medici in formazione specialistica hanno diritto ad accedere alla mensa o usufruire di eventuali benefici compensativi delle Aziende Ospedaliere o AA.SS.LL. dove svolgono la propria attività pratica secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa Università-Regione/Province Autonome, ovvero se previsto dalle Convenzioni con le singole strutture.

Art. 37 - Divise e protezioni individuali

Ai medici in formazione specialistica è fornito in dotazione un numero di camici/divise /protezioni individuali pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese delle Aziende Ospedaliere a cui fanno capo le Unità Operative dove lo specializzando opera prevalentemente, secondo quanto previsto da apposite Convenzioni.

Art. 38 - Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria

I medici in formazione specialistica sono tenuti ad effettuare gli esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.

Agli stessi si applicano le norme in materia di sorveglianza sanitaria.

Art. 39 – Trasferimenti

Il trasferimento da una Scuola di Specializzazione di un Ateneo alla Scuola di Specializzazione di altra Università può avvenire solo dopo il superamento dell'esame annuale di profitto e solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva delle Scuole di specializzazione di destinazione.

Il numero massimo dei trasferimenti non può superare il 10% degli immatricolati nel medesimo anno accademico dello specializzando che chiede il trasferimento e non deve tener conto dei trasferimenti già avvenuti (es. Lo specializzando chiede il trasferimento a decorrere dall'a.a. 2018/2019, per il 3° anno di corso in quanto immatricolato nell'a.a. 2016/2017; nell'ipotesi in cui nella Scuola di Specializzazione che deve autorizzare il trasferimento in uscita risultino immatricolati - per l'a.a. 2016/2017 - n. 10 specializzandi, è possibile concedere lo stesso ad un solo specializzando). Tale percentuale è stabilita al fine di garantire il corretto svolgimento della programmazione dell'attività formativa relativa al predetto anno di corso nonché la qualità e l'efficacia della formazione specialistica da svolgersi presso le strutture della rete formativa.

E' possibile superare tale percentuale solo in caso di compensazione - per il medesimo anno accademico di immatricolazione - derivante da richieste di trasferimento provenienti da altri Atenei.

In particolare, qualora il trasferimento sia **da altro Ateneo**, il medico in formazione specialistica deve presentare, almeno 60 giorni prima della data di sostenimento dell'esame finale dell'anno in corso, presso il competente Ufficio di questo Ateneo la seguente documentazione:

- a) istanza di trasferimento dalla quale si evince l'anno di corso;
- b) parere favorevole del Consiglio della Scuola di Specializzazione dell'Ateneo di provenienza corredato dal percorso formativo effettuato.

La documentazione di cui ai punti a), b), a seguito del parere favorevole da parte del suddetto Ufficio sulla base delle linee guida adottate dall'Osservatorio Nazionale, comunicate con nota MIUR n. 4715 del 24.02.2016, viene trasmessa dal competente Ufficio di Ateneo al Consiglio della Scuola di Specializzazione presso la quale è chiesto il trasferimento. Il Consiglio deve valutare la disponibilità ad accogliere il richiedente e la compatibilità del percorso formativo effettuato dallo specializzando con quello assegnato agli iscritti alla Scuola di Specializzazione di questo Ateneo. Ottenuto tale nulla osta il competente Ufficio provvede all'inoltro dello stesso all'Università di provenienza al fine di ottenere il foglio di congedo. Solo dopo l'acquisizione della sopracitata documentazione, il dottore in formazione versa la tassa richiesta da questa Università per il trasferimento e può formalizzare l'iscrizione.

Qualora la richiesta di trasferimento sia **verso altro Ateneo**, il medico in formazione specialistica deve presentare presso il competente Ufficio di questo Ateneo istanza di trasferimento di cui al punto a) corredata da idonea documentazione che motivi la predetta istanza (motivi personali o di salute verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto). La stessa è inoltrata al Consiglio della Scuola di Specializzazione di appartenenza al fine di ottenere il nulla osta in merito, nonché la copia del percorso formativo svolto. Il parere espresso dal Consiglio deve tener conto delle su menzionate linee guida adottate dall'Osservatorio Nazionale per la formazione specialistica. Tale documentazione viene, poi, inoltrata al competente Ufficio dell'Ateneo di destinazione al fine di reperire il parere in merito all'accoglimento della su citata istanza di trasferimento in uscita. Acquisito tale parere, il su menzionato Ufficio di questo Ateneo invia, non appena ricevuto il verbale relativo al superamento dell'esame di passaggio di corso, il foglio di congedo all'Università presso la quale il medico in formazione intende trasferirsi.

In caso di Scuola di Specializzazione non accreditata, così come disposto dal competente Ministero con circolare del 16.10.2017, questo Ateneo non può negare il proprio nulla osta al trasferimento verso altro Ateneo. Nell'ipotesi in cui uno specializzando, iscritto presso una Scuola di Specializzazione non accreditata di altro Ateneo, intenda trasferirsi presso questa Università la relativa richiesta dovrà essere necessariamente corredata dal nulla osta dell'Ateneo di provenienza.

Nell'ipotesi di posti finanziati dalla Regione o da un ente privato, tenuto conto che la finalità del finanziamento è comunque determinata da esigenze territoriali, è vincolante anche il parere del finanziatore.

Qualora la richiesta di trasferimento dovesse essere inoltrata da uno specializzando iscritto in qualità di medico di ruolo del SSN, di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 368/99, oltre alla su menzionata documentazione è necessario acquisire il nulla osta da parte della Regione/Regioni interessate, del Ministero dell'Università e della Ricerca nonché del Ministero della Salute, così come da quest'ultimo indicato.

Art. 40 - Rinuncia

Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola ed a presentare all'Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione apposito modulo di rinuncia (in bollo) al proseguimento degli studi corredata dal libretto di formazione dell'anno in corso, opportunamente timbrato e firmato, esclusivamente per gli immatricolati antecedenti all'a.a. 2016/2017, ovvero dichiarazione del Direttore della Scuola di specializzazione di appartenenza dalla quale si evince la data fino alla quale lo specializzando ha regolarmente frequentato.

27

Art. 41 - Regolamento delle singole Scuole di Specializzazione

Nel rispetto delle norme generali dettate dall'art. 5, comma 6, del D.I. n. 68/2015 e dal presente Regolamento, ciascuna Scuola di Specializzazione adotta un apposito regolamento contenente norme sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento ove vengono anche specificate le modalità di valutazione degli specializzandi e la programmazione del percorso formativo annuale.

Art. 42 - Norma transitoria

I Direttori delle Scuole attive ad esaurimento (e i relativi Consigli), in conformità con i previgenti ordinamenti didattici, restano in carica fino al conseguimento del titolo da parte di tutti gli specializzandi. In caso di dimissione, pensionamento o altra causa di decadenza dal ruolo di Professore, la carica di Direttore può essere assunta dal Decano del SSD della Scuola di specializzazione ovvero, per decisione del Decano, possono essere indette nuove elezioni.

Nel caso in cui il Direttore afferisca ad un Dipartimento diverso da quello deliberato dagli Organi competenti, la sede amministrativa della Scuola di specializzazione resta temporaneamente collocata presso il precedente Dipartimento nelle more del completamento dell'iter amministrativo di afferenza al nuovo Dipartimento.

Nel caso di Scuole di Specializzazione con sedi aggregate, la composizione del Comitato Ordinatore comprende un rappresentante designato da ciascuna delle suddette sedi. La nomina del C.O. deve essere trasmessa al Consiglio di Dipartimento a cui la Scuola di Specializzazione afferisce, all'ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione, alla Scuola di Medicina e Chirurgia e al Rettorato.

Le Università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, ai sensi dell'art. 20 comma 3ter del D.Lgs. n. 368/99 e ss.mm.ii., agli specializzandi già iscritti al momento dell'adeguamento al D.I. n. 68/2015.

Art. 43 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.